

SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione e modellizzazione di interventi innovativi finalizzati al reinserimento socio – lavorativo dei soggetti beneficiari di misure alternative all'incarcerazione

Schema di Contratto

REPERTORIO n.

REPUBBLICA ITALIANA

Contratto

per l'affidamento del servizio di progettazione e modellizzazione di interventi innovativi
finalizzati al reinserimento socio – lavorativo dei soggetti beneficiari di misure alternative
all'incarcerazione

L'anno 2014, il giorno __ del mese di ____, in Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale ____, nella sua sede di via Fornovo, n. 8, innanzi a me, dott. ____, nominato con D.D. ____ Ufficiale Rogante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono presenti:

_____, nat_ a ____ il __/__/__ nella sua qualità di Dirigente ____, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Direzione", codice fiscale 80237250586

- da una parte -

e _____, nat_ a _____ il __/__/__, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante de _____, con sede in _____, P.IVA _____ (di seguito, per brevità, solo "Impresa"),

- dall'altra parte -

PREMESSO

- che il presente contratto trae causa dai seguenti atti e documenti tecnico-amministrativi, i quali formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'Impresa dichiara comunque di ben conoscere e, per quanto occorre, accettare integralmente:
 - Bando di Gara a procedura aperta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data __/__/__ e relativi Disciplinare di Gara e Capitolato Tecnico redatti dalla Direzione;
 - offerte tecnica ed economica di gara, trasmesse dall'Impresa alla Direzione all'interno del plico di gara entro i termini prescritti dal Bando di Gara;
 - verbale delle operazioni di gara e decreto direttoriale di aggiudicazione del __/__/__ n. _____;

Schema di Contratto

- che il presente contratto, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, viene stipulato a seguito dell'indisponibilità ad oggi di strumento di acquisizione CONSIP operativo avente ad oggetto la fornitura di servizi corrispondenti ai servizi di supporto sopraindicati, nonché in considerazione dell'urgenza di acquisire i medesimi.

Tanto premesso, detti comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

**ARTICOLO 1
NORME REGOLATRICI**

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Direzione ed l'Impresa;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed in particolare dal D.Lgs. n. 163/2006 , nonché dal regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 207/2010;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

**ARTICOLO 2
OGGETTO DEL CONTRATTO**

In base al presente contratto, l'Impresa si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo, tutto quanto previsto nell'offerta tecnica ed economica in premessa individuate, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico in premessa citato e con le specificazioni e modalità attuative stabilite nel presente contratto.

Restando espressamente salva ogni più ampia previsione contenuta nel Capitolato Tecnico stesso nonché nell'offerta tecnica presentata dall'Impresa, quest'ultima dovrà quindi provvedere alle seguenti attività:

1. indagine conoscitiva sulle principali caratteristiche dei c.d. "detenuti meno pericolosi";
2. progettazione di modalità e strumenti innovativi per la realizzazione di interventi volti al loro reinserimento socio-lavorativo;
3. modellizzazione e promozione delle soluzioni individuate attraverso azioni di informazione e diffusione mirate.

L'espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente menzionati nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica, ma necessari alla produzione dei servizi o il conseguimento dei risultati invece ivi menzionati.

Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dalla Direzione presentino elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dall'Impresa, i primi prevarranno sui

Schema di Contratto

secondi, fatta solamente eccezione per eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate dalla Direzione.

ARTICOLO 3

DURATA DEL RAPPORTO E DIRITTO DI RECESSO

Il contratto in affidamento sarà eseguibile a decorrere dal giorno successivo a quello di comunicazione all'Impresa dell'intervenuta conclusione dell'iter di approvazione e controllo del contratto medesimo.

Il termine finale del contratto medesimo è stabilito intervenire allo scadere dell'ottavo mese successivo a tale data, comunque con termine inderogabile delle attività al 31 dicembre 2014.

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, si evidenzia che qualora in corso di rapporto dovesse intervenire la disponibilità strumento di acquisizione Consip per il medesimo servizio qui in affidamento, nell'ambito del quale siano previste condizioni economiche maggiormente vantaggiose per l'Amministrazione, il contratto stipulato verrà risolto, senza riconoscimento di qualsiasi indennizzo o indennità al Fornitore, fatto salvo solamente il valore delle forniture già eseguite.

Il Direttore per l'esecuzione del contratto per l'Amministrazione è ed il Referente dell'Impresa esecutrice è.....

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

L'Impresa si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

È in facoltà della Direzione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, ad ogni opportuna verifica sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna, quale espresso obbligo contrattuale, a prestare ogni necessaria disponibilità e collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito la Direzione, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

E' comunque in facoltà della Direzione di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dalla Direzione medesima in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per la Direzione.

L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Direzione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Impresa si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla Direzione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 5

PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'Impresa dovrà formulare, entro 15 giorni naturali e consecutivi dal termine iniziale del presente contratto, un Piano generale di progetto nel quale, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal Capitolato Tecnico e proposto nell'offerta tecnica richiamata in premessa, saranno illustrati tutti gli interventi pianificati nel tempo e, laddove utile o necessario, distribuiti tra le risorse di progetto, anche con evidenziazione degli oneri economici di riferimento delle diverse sottolinee di servizio.

Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorranzo variazioni significative nei termini di progetto (non costituenti inadempimento), il piano di lavoro di cui sopra sarà tempestivamente aggiornato e ripresentato da parte dell'Impresa.

L'andamento delle attività condotte nel primo trimestre di operatività del servizio dovrà essere oggetto di puntuale descrizione in apposita relazione di medio periodo, da presentarsi entro 15 gg. dallo scadere del trimestre detto.

Tale relazione dovrà svilupparsi, distintamente per ciascuna delle tre linee di attività, lungo le medesime direttrici di servizio previste nel capitolato e nell'offerta tecnica, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime - entro tre mesi dalla data di avvio del rapporto.

All'interno della suindicata relazione di medio periodo dovranno anche essere indicati, distintamente per ogni linea di attività, gli impegni di risorse umane registrati nel periodo.

In calce alla detta relazione dovrà essere resa, dal legale rappresentante dell'Impresa, specifica dichiarazione (da rendersi nelle forme di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) delle integrale veridicità di tutti i dati e le informazioni contenute nelle relazioni medesime.

Al momento della conclusione delle attività relative ad ognuna delle tre linee individuate nel capitolato, l'Impresa presenterà un rapporto di fase conclusivo, nel quale saranno compiutamente descritte le attività poste in essere, i prodotti realizzati e gli impegni di risorse registrati.

Ai detti rapporti anche dovrà essere allegata copia dei prodotti realizzati.

ARTICOLO 6

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Impresa è stabilito in Euro _____ (_____/00), oltre IVA, suddiviso per linea di attività coma da offerta economica.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

ARTICOLO 7

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Schema di Contratto

I pagamenti contrattuali verranno erogati sulla base dell'avanzamento delle attività risultante nelle suddetti relazioni bimestrali di SAL ed in ragione della valorizzazione economica dei prodotti e servizi forniti espressa nell'offerta economica.

L'Impresa, previo naturalmente esperimento, da parte della Direzione, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo secondo le seguenti modalità:

- il 10 % del corrispettivo stabilito per ciascuna linea ad avvenuta approvazione del piano esecutivo di cui al precedente articolo 5;
- il 30 % del corrispettivo stabilito per ciascuna linea trascorsi tre mesi dall'avvio del rapporto, previo esame della relazione di medio periodo prevista da presentarsi da parte dell'Impresa e verifica di allineamento, sotto ogni profilo, con gli impegni assunti;
- il residuo 60 % di ciascuna linea previa approvazione dei prodotti e servizi resi nonchè del relativo rapporto di fase conclusivo.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni o rapporti trasmessi), la Direzione, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì:

- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati;
- agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 312 e segg. del D.P.R. n. 207/2010.

Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Impresa e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010

A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Impresa è tenuta a comunicare alla Direzione - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge:

- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, *ex lege* sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.

L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera la Direzione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Le relative note di liquidazione verranno emesse dalla Direzione, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Impresa, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento del SAL,

Schema di Contratto

previa verifica da parte della Direzione della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell'esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.

L'Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit.

La stessa Impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

A questo effetto, si specifica che il pagamento da parte del soggetto mandatario delle quote di competenza degli altri componenti dell'Impresa dovrà avvenire con le modalità stabilite dalla normativa su richiamata (Legge n. 136/2010, art. 3).

A richiesta della Direzione, l'Impresa dovrà fornire dimostrazione dell'intervenuta ripartizione dei pagamenti contrattuali secondo le quote stabilite.

ARTICOLO 8

VERIFICHE

Salva ogni diversa modalità o momento di verifica che la Direzione intenderà disporre in corso d'opera, nonché tutte quelle altre rese necessarie in ragione della provenienza delle risorse attraverso cui viene finanziato il presente contratto, e ferme in ogni caso le previsioni del Capitolato Tecnico, le prestazioni fornite dall'Impresa saranno oggetto delle seguenti tipologie di verifica:

- verifica di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti, con riferimento alle disposizioni del Capitolato Tecnico, alle previsioni delle offerte tecnica ed economica, alle previsioni del Piano generale di progetto, alle previsioni di altri documenti eventualmente definiti ed approvati in corso di rapporto, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;
- verifica di corrispondenza sostanziale delle modalità di impiego delle risorse di progetto in rapporto alle previsioni contenute nelle offerte tecnica ed economica di gara.

La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica, di audit o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguenti da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Impresa obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

ARTICOLO 9

PENALI CONTRATTUALI E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO

Schema di Contratto

Salvo ogni altro rimedio, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna dei prodotti o nel termine delle attività rispetto alle scadenze stabilite (da offerta tecnica e/o da Piano di lavoro adottato), la Direzione, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Impresa, entro il termine massimo di cinque giorni naturali e consecutivi dalla stessa contestazione, potrà applicare una penale pari ad € 200,00 (duecento/00).

Sarà considerato mancato rispetto dei detti termini la consegna di prodotti, documenti o l'espletamento di attività, pure se entro i termini medesimi, non corrispondenti alle previsioni di riferimento o comunque obiettivamente carenti ed inadeguati rispetto allo scopo.

Resta peraltro stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti (di cui al precedente articolo 7) non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Direzione potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Direzione potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta alla Direzione la facoltà, previa comunicazione all'Impresa, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'Impresa i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dalla Direzione per porre fine all'inadempimento stesso, la Direzione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto della Direzione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 10**MODIFICHE QUANTITATIVE DEL SERVIZIO**

Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, dovessero occorrere variazioni all'oggetto o alla dimensione del servizio, si applicheranno le disposizioni cui all'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, alle condizioni tutte ivi stabilite.

ARTICOLO 11**DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Impresa ha costituito un deposito cauzionale di € _____ (_____/00), nella misura del ____% dell'importo contrattuale al netto

Schema di Contratto

dell'IVA, indicato al comma 1 del precedente articolo 6, mediante _____ accesa in data ____/____/____ presso _____, da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione di cui sopra sarà svincolata dalla Direzione in conformità al disposto dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

In ogni caso l'Impresa è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Direzione si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Direzione. In caso di inadempimento a tale obbligo la Direzione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

**ARTICOLO 12
PROPRIETÀ DEI PRODOTTI**

La Direzione acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti e documenti realizzati in esecuzione del presente contratto.

**ARTICOLO 13
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

L'Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Direzione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

La Direzione assume l'onere di informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al comma precedente.

**ARTICOLO 14
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Impresa si impegna, altresì, per proprio conto, a rispettare tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

**ARTICOLO 15
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ**

Schema di Contratto

L'Impresa è tenuto a dare esatto adempimento a tutte le prescrizioni discendenti dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità, anche secondo le indicazioni che saranno rese disponibili dalla Direzione.

ARTICOLO 16

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Impresa è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa si impegna, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ARTICOLO 17

RESPONSABILITÀ

L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, alla Direzione, al personale, consulenti, ai beni mobili e immobili della Direzione stessa o degli organismi coinvolti nel processo di controllo, nonché a terzi.

ARTICOLO 18

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente sarà quello di Roma.

ARTICOLO 19

ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

Schema di Contratto

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.

A tal fine, l'Impresa espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che l'Impresa è tenuto a versare, e che gli compete quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Al presente contratto dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.

E richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, lo approvano e con me lo sottoscrivono secondo le modalità stabilite all'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006.

_____.

Questo atto, redatto in tre originali, scritto a mezzo di personal computer da persona di mia fiducia e sotto la mia vigilanza, si compone di _____ facciate e sin qui della _____esima.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per la Direzione

per l'Impresa

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., l'Impresa dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all'articolo 18 (deroga alla competenza territoriale).

per l'Impresa